



COMUNE DI CAPANNORI

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO INERENTE GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E IL COSTO DI COSTRUZIONE

Approvazione con delibera di C.C. n. 33 del 11/05/2016

SERVIZIO : SERVIZI ALLA CITTA'

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione	pag. 3
Art. 3 - Date di determinazione del contributo	pag. 3
Art. 4 - Calcolo dei volumi	pag. 3
Art. 5 - Superficie soggetta a contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.	pag. 3

TITOLO II

APPLICAZIONE CONTRIBUTO

Art. 6 - Opere di urbanizzazione di interventi soggetti a piani attuativi	pag. 4
Art. 7 - Applicazione tabelle parametriche	pag. 4
Art. 8 - Opere di urbanizzazione per attività artigianali, industriali e per categorie produttive speciali	pag. 5
Art. 9 - Interventi in zone P.E.E.P. e P.I.P.	pag. 6
Art. 10 - Fabbricati agricoli	pag. 6
Art. 11 - Costo di costruzione per interventi su edifici esistenti ad uso residenziale	pag. 6
Art. 12 - Costo di costruzione per interventi industriali ed artigianali	pag. 6
Art. 13 - Costo di costruzione per interventi turistici-commerciali-direzionali	pag. 6
Art. 14 - Percentuali del contributo del costo di costruzione	pag. 6
Art. 15 - Esenzione del contributo relativo al costo di costruzione per interventi su edifici unifamiliari	pag. 7
Art. 16 - Opere pertinenziali	pag. 7
Art. 17 - Modalità di applicazione	pag. 7
Art. 18 - Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione negli interventi sottoposti a Progetti Unitari	pag. 7

TITOLO III

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 19 - Corresponsione del contributo in unica soluzione	pag. 8
Art. 20 - Corresponsione del contributo con rateizzazioni	pag. 8
Art. 21 - Contributo per varianti in corso d'opera, deposito dello stato finale e completamento lavori	pag. 8
Art. 22 - Requisiti delle polizze	pag. 9
Art. 23 - Ritardato o omesso pagamento	pag. 9
Art. 24 - Restituzione del contributo in caso di rinuncia o di mancata realizzazione dell'intervento	pag. 10

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione.

Il contributo di cui all'art.183 della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014, commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, si applica su tutto il territorio comunale in base al presente regolamento.

Art. 2 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione.

Ai fini della determinazione del contributo commisurato dall'incidenza delle spese di urbanizzazione di cui all'art. 183 della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014, si applicano le tabelle redatte in conformità di quanto previsto dalla sopra citata legge regionale.

Art. 3 - Date di determinazione del contributo.

Il contributo di cui all'art. 183 della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 è calcolato dal comune all'atto del rilascio del provvedimento di Permesso di Costruire e nel caso della S.C.I.A. e della C.I.L.A è calcolato dal progettista abilitato al momento della presentazione della stessa. Le tabelle che saranno applicate saranno quelle vigenti alla data di rilascio del Permesso di Costruire o di presentazione della S.C.I.A. o della C.I.L.A.

Art. 4 - Calcolo dei volumi.

Ai fini del presente regolamento i volumi e le superfici sono calcolate secondo le norme degli strumenti urbanistici e del Regolamento Edilizio Comunale. Il Volume (V) determinato ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Edilizio concorre al calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 183 della l.r. 65/2014.

Art. 5 – Superficie soggetta a contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Ai fini de presente Regolamento le superfici da assoggettare a contribuzione ai sensi degli artt. 183, 184 e 185 della L.R. 10.11.2014 n. 65, sono definite nel Regolamento Edilizio Comunale, secondo i parametri contenuti del Regolamento di Giunta Regionale 11/11/2013 n. 64/R
Ai fini della determinazione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione per i fabbricati destinati ad attività industriale o artigianale, magazzini, commercio all'ingrosso, di deve fare riferimento al parametro della "superficie utile agibile" (Sua) , come definita nel Regolamento Edilizio.

TITOLO II

APPLICAZIONE CONTRIBUTO

Art. 6 - Opere di urbanizzazione di interventi soggetti a piani attuativi

Ai sensi dell'art. 191 comma 5 della Legge Regionale 10.11.2014 n. 65, per tutti gli interventi previsti in zone di espansione e/o soggetti alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei privati proponenti. In tali casi la quota inerente gli oneri di urbanizzazione primaria non è dovuta.

Nei casi di cui al comma 1 l'amministrazione comunale potrà suggerire, valutando in merito alle caratteristiche e requisiti delle aree da cedere, la conversione monetaria delle stesse in luogo della realizzazione dell'intervento.

Le modalità di monetizzazione delle opere pubbliche sono disciplinate dall'apposito "Regolamento per la conversione monetaria di aree pubbliche" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 10.11.2011.

Qualora l'importo delle opere di urbanizzazione primaria, come risultante dal progetto esecutivo e computo metrico sia inferiore a quelli delle tabelle per le zone assimilate alle C, anche in conseguenza di opere già realizzate da parte dell'Amministrazione Comunale, la differenza dovrà essere corrisposta al Comune.

Per quanto concerne le opere soggette a scomputo sono limitate a quelle ricadenti nelle aree pubbliche o che potranno essere acquisite al patrimonio comunale.

Art. 7 - Applicazione tabelle parametriche

Per gli interventi che ricadono in zona residenziale di completamento si applica sempre il tipo di intervento 5 corrispondente all'indice fondiario I.F. < 1,5 mc/mq delle tabelle parametriche; mentre negli altri tipi di intervento non residenziale si deve prima verificare l'indice di fabbricazione e poi applicare gli importi relativi.

Per gli interventi che determinano il mutamento della destinazione d'uso, anche senza opere, si genera comunque un incremento del carico urbanistico, oltre ai casi indicati nell'allegato A del Regolamento regionale n. 64/R del 11/11/2013, ogni volta che la nuova destinazione comporta una maggiore incidenza per opere di urbanizzazioni e infrastrutture, ed in particolare con riferimento alle tabelle parametriche approvate dal comune di Capannori, quando si verifica il passaggio da un valore tabellare meno oneroso ad uno più oneroso.

Nella tabella sottostante sono indicate le categorie funzionali che comportano aumento dei carichi urbanistici rispetto alla destinazione d'uso attuale dell'immobile, dell'unità immobiliare o del terreno inedito.

Nella colonna di sinistra sono indicate le categorie funzionali esistenti nell'immobile, unità immobiliare o del terreno inedito e a destra, sono indicati i mutamenti della destinazione d'uso verso categorie funzionali che comportano aumento dei carichi urbanistici soggetti a versamento del contributo per oneri di urbanizzazione.

mutamento della destinazione d'uso che comporta aumento dei carichi urbanistici
(L.R. 65/14 art. 191 c. 8 lettera b)

Categoria funzionale esistente	Categorie funzionali di nuova individuazione che comportano aumento dei carichi urbanistici rispetto alla destinazione d'uso attuale dell'immobile, dell'unità immobiliare o di terreno inedificato anche in assenza di opere edilizie					
a) residenziale			c) commerciale al dettaglio (**)			f) commerciale all'ingrosso e depositi (**)
b) industriale e artigianale	a) residenziale	b) industriale e artigianale attività speciali (*)	c) commerciale al dettaglio	d) turistico-ricettiva	e) servizio e direzionale	f) commerciale all'ingrosso e depositi
b) industriale e artigianale attività speciali (*)	a) residenziale		c) commerciale al dettaglio	d) turistico-ricettiva	e) servizio e direzionale	f) commerciale all'ingrosso e depositi
c) commerciale al dettaglio	a) residenziale					
d) turistico-ricettiva	a) residenziale		c) commerciale al dettaglio (**)			f) commerciale all'ingrosso e depositi (**)
e) servizio e direzionale	a) residenziale		c) commerciale al dettaglio (**)			f) commerciale all'ingrosso e depositi (**)
f) commerciale all'ingrosso e depositi	a) residenziale		c) commerciale al dettaglio	d) turistico-ricettiva	e) servizio e direzionale	
g) agricola ed altre attività ad essa connesse	a) residenziale	b) industriale e artigianale e attività speciali (*)	c) commerciale al dettaglio	d) turistico-ricettiva	e) servizio e direzionale	f) commerciale all'ingrosso e depositi

(*) - attività speciali : alimentari, tessili, calzature, chimiche e affini , cartiere e cartotecniche

(**) - mutamento della destinazione d'uso associata ad aumento della dotazione di parcheggi per sosta stanziale e di relazione

Nel caso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportino il cambiamento dell'originaria destinazione residenziale gli importi devono essere aumentati del 50%.

Il mutamento della destinazione d'uso di un terreno inedificato, anche senza opere, con esclusione dell'utilizzo residenziale, è soggetto all'applicazione delle tabelle parametriche (tipo d'intervento n. 1) ridotte del 50% rispetto alla superficie interessata dalla variazione; il valore previsto nella tabella A3 deve comunque essere applicato a metro quadrato di superficie interessata, ancorché l'importo unitario sia riferito ai metri cubi.

Art. 8 - Oneri di urbanizzazione per attività artigianali, industriali e per categorie produttive speciali.

Per la determinazione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione per i fabbricati destinati ad attività industriale o artigianale, magazzini, commercio all'ingrosso deve essere utilizzato il parametro della "superficie utile agibile" (Sua), secondo le definizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.

Per quanto concerne gli insediamenti industriali ed artigianali relativi ai settori alimentare, tessile, calzaturiero, chimico ed affini, cartario e cartotecnico, si applica il valore stabilito per la generalità degli insediamenti, quando siano adottati cicli tecnologici comportanti il recupero ed il riciclo delle acque in misura superiore al 30% del fabbisogno.

Il richiedente il Titolo Edilizio ed il progettista dell'opera dichiarano sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti suddetti. Nel caso non venga specificata l'attività svolta nel fabbricato si applica la tab.2/2.

Alle abitazioni di servizio delle aziende artigianali e industriali si applicano le tabelle degli Oneri di Urbanizzazione e del Costo di Costruzione come per generalità degli insediamenti residenziali. Gli uffici a servizio di dette suddette attività sono computati, ai fini dell'applicazione del contributo, a "superficie utile agibile" (Sua) in quanto facenti parte integrale del processo produttivo aziendale.

Per aumenti della superficie "superficie utile agibile" (Sua), all'interno della sagoma dei fabbricati esistenti si applica il tipo di intervento n. 7.

Art. 9 - Interventi in zone P.E.E.P. e P.I.P.

Per gli interventi in zona P.E.E.P. e P.I.P. si applica quanto previsto dalla normativa in vigore.

Art. 10 – Fabbricati agricoli

Ai fini del pagamento del contributo del Titolo Edilizio i fabbricati agricoli, quando non rientrano nei casi di esenzione previsti dalla legge, vengono assimilati alle categorie del residenziale o dell'artigianale a seconda delle loro caratteristiche.

Art. 11 - Costo di costruzione per interventi su edifici esistenti ad uso Residenziale

Il costo di costruzione documentato viene determinato anche mediante computo metrico estimativo dei lavori redatto dal progettista con perizia sulla base dei prezzi del Bollettino Ingegneri, ridotti del 10%, in vigore al momento della presentazione della domanda di Permesso di Costruire o della presentazione della S.C.I.A. a cui va allegato. In tale computo devono essere indicati i riferimenti delle singole categorie di intervento.

Art. 12 - Costo di costruzione per interventi industriali e artigianali

La costruzione, ristrutturazione, ecc. di edifici destinati ad attività industriali e /o artigianali non comportano il pagamento del contributo del costo di costruzione.

Art. 13 – Costo di costruzione per interventi turistici – commerciali – Direzionali

Il costo di costruzione è determinato mediante computo metrico estimativo dei lavori redatto dal progettista con perizia sulla base dei prezzi del Bollettino Ingegneri, ridotti del 10%, in vigore al momento della presentazione della domanda di Permesso di Costruire o della presentazione della S.C.I.A. a cui va allegato. In tale computo devono essere indicati i riferimenti delle singole categorie di intervento.

Art. 14 Percentuali del contributo del costo di costruzione

Le percentuali inerenti il costo di costruzione delle singole tipologie di intervento sono quelle indicate nella tabella delle percentuali.

Art. 15 – Esenzione dal contributo relativo al costo di costruzione per interventi su edifici unifamiliari.

Ai fini dell'esenzione di cui all'art. 188 comma 2 lettera b) della Legge Regionale n° 65 del 10.11.2014 si intende per edificio unifamiliare la costruzione composta da una sola unità immobiliare, avente superficie convenzionale complessiva (Scc) pari o inferiore a mq 105, e che nella sua interezza, dalle fondazioni alla copertura, risulti completamente autonoma, anche nella configurazione eventualmente modificata dall'intervento edilizio. L'ampliamento del 20% può essere riferito sia al volume (V) sia alla superficie convenzionale complessiva (Scc) dell'edificio. E' ammissibile l'aumento concomitante di entrambi i parametri, sempre che l'incremento di ciascuno di essi resti contenuto entro la misura del 20%. Qualora l'ampliamento superi i limiti di percentuale suddetti il contributo dovuto sarà applicato per l'intero ampliamento.

Per l'applicazione dell'esenzione di cui al presente comma il Titolo Edilizio deve contenere apposita dichiarazione del tecnico e della proprietà di non aver già usufruito con altre richieste dell'esenzione o in alternativa in che percentuale ne ha già usufruito.

Art. 16 – Opere pertinenziali.

Sono escluse dal pagamento del contributo tutte le opere pertinenziali che non costituiscano superficie accessoria e volume.

Per quanto riguarda le opere pertinenziali che costituiscono superficie e volume sono escluse dal pagamento del contributo solo quelle individuate dall'art. 188 comma 1 lettera d) della Legge Regionale 10.11.2014 n. 65 e con riferimento alle autorimesse, solo quelle poste all'interno del perimetro dei centri abitati, fino alla concorrenza della superficie prevista per la sosta stanziale dal Regolamento Edilizio e comunque non oltre 2 posti auto ad alloggio, per complessivi 25 mq., utilizzabili per la sosta di automezzi, con adeguato e proporzionato accesso dall'esterno.

Le piscine di qualunque dimensione sono soggette al versamento del contributo sul costo di costruzione, secondo i parametri stabiliti nelle tabelle parametriche comunali; il costo unitario di costruzione è applicato alla superficie soggetta alla balneazione comprese tutte le aree direttamente collegate alla piscina, come le vasche idromassaggio, le riviere, le rampe e le scale di accesso ed in genere tutte le zone che risultino coperte dall'acqua, con la sola esclusione dei bordi e canali sfioratori.

Art. 17 – Modalità di applicazione

Qualora l'intervento non sia riconducibile ad aumento della superficie utile esistente, ma sia limitato all'aumento della volumetria esistente (es: sopraelevazione, ecc.), la tariffa corrispondente da applicarsi è la nuova edificazione per la parte di volume eccedente, riconducibile a superficie con la divisione del volume per un'altezza virtuale di ml. **2,70.**

Nel caso di demolizioni di scale o di strutture portanti verticali tali superfici vengono considerate come aumento di superfici utili.

Nel caso di destinazioni non inserite nelle tabelle si applicano gli importi di interventi comparabili (es. casa di riposo per anziani – residenziale, ecc.).

Nel caso di frazionamenti di un'unità immobiliare in più unità gli importi del contributo devono essere applicati su quelle di superficie minore.

Art. 18 - Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione negli interventi sottoposti a Progetti Unitari.

La realizzazione delle aree pubbliche previste dal vigente R.U. per gli interventi ricadenti negli ambiti normativi dei Progetti Unitari sono a totale carico dei soggetti proponenti gli interventi edificatori senza possibilità di scomputo oneri.

Alla richiesta di Permesso di Costruire o alla presentazione della S.C.I.A con il progetto completo delle opere da eseguirsi redatto da un tecnico abilitato, corredato da una relazione sull'intervento, deve essere allegato un computo metrico estimativo, redatto sulla base dei prezzi desunti dall'ultimo bollettino tecnico degli Ingegneri della Provincia di Lucca disponibile alla data di presentazione della richiesta del Permesso di Costruire o della presentazione della S.C.I.A. Per ogni altro aspetto non contemplato dal presente articolo si fa riferimento alle norme vigenti in materia di appalto di opere pubbliche.

TITOLO III

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 19 – Corresponsione del contributo in unica soluzione.

Il contributo dovuto per il Permesso di Costruire (il cui importo è calcolato dal Comune all'atto del rilascio del Permesso stesso) in caso di pagamento in un'unica soluzione deve essere corrisposto al Comune all'atto del ritiro del Permesso di Costruire.

L'intero contributo dovuto in relazione alle S.C.I.A., ed alle C.I.L.A. calcolato dal progettista abilitato, in caso di pagamento in un'unica soluzione è corrisposto al Comune al momento della presentazione della Segnalazione e della Comunicazione stessa.

Il mancato o ritardato pagamento, nei termini di legge e del presente regolamento, del contributo di cui all'art. 183 della L.R. 65/14 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 23.

Art. 20 – Corresponsione del contributo con rateizzazioni

I contributi dovuti, sia nel caso del Permesso di Costruire che in quello della S.C.I.A. e delle C.I.L.A., possono essere rateizzati se in contributo complessivo da versare (contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione) è d'importo superiore a € 1.000,00 (mille/00).

In tal caso saranno adottate le seguenti modalità:

1. rateizzazione in quattro rate semestrali anticipate di importo costante;
2. la prima rata (pari a $\frac{1}{4}$ del totale) deve essere versata entro le scadenze di cui all'art. 19 del presente regolamento (nel caso del Permesso di Costruire all'atto del ritiro, e, nel caso della S.C.I.A. e della C.I.L.A., al momento della presentazione della stessa);
3. le tre rate rimanenti dovranno essere versate ogni sei mesi a partire dalla data di versamento della prima rata. A garanzia dei ratei dovrà essere prodotta polizza Assicurativa o Bancaria con le condizioni di seguito riportate all'art.22.

Nel caso in cui all'ultimazione dei lavori qualora alcune rate non siano giunte alla loro scadenza, queste dovranno comunque essere versate in un'unica soluzione entro la data di ultimazione.

Art. 21 – Contributo per varianti in corso d'opera, deposito dello stato finale e completamento lavori

Per i Titoli Edilizi relativi al completamento di lavori già autorizzati si applicano gli oneri e il costo di costruzione vigente detraendo il contributo precedentemente corrisposto; il contributo è dovuto per i lavori ancora da eseguire e non è dovuto se i lavori ancora da eseguire siano riconducibili a quelli di straordinaria manutenzione o modifiche interne di cui all'art. 143 della L.R. 65/14.

Nel caso di variante soggetta ad oneri e/o costo le modalità di pagamento sono identiche a quelle dell'atto originario. In caso di rateizzazione vengono integrati gli importi rimanendo ferme le

scadenze. Nel caso di pagamento già completato le nuove rate dovranno essere ridefinite nei termini del nuovo atto.

Per le Varianti, ai sensi dell'art. 143 della L.R. 65/14 e successive modifiche ed integrazioni, il contributo sarà totalmente corrisposto al momento della presentazione del deposito e determinato con riferimento alla data dell'atto abilitativo.

Per i progetti autorizzati con atti abilitanti in sostituzione di precedenti atti per i quali non è stato dato corso all'inizio dei lavori, il contributo viene calcolato ex novo e vengono scomutate le cifre eventualmente già corrisposte per il precedente titolo.

Art. 22 – Requisiti delle polizze

Le polizze fidejussorie presentate al Servizio : Servizi alla Città a garanzia del pagamento del contributo relativo ad oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione debbono avere le seguenti caratteristiche.

- 1) il contraente della polizza deve coincidere con l'intestatario del titolo edilizio al quale si riferisce;
- 2) Nel caso in cui il Titolo Edilizio subisca un cambio di titolarità e gli stessi presentino delle garanzie finanziarie, è necessaria la sostituzione delle garanzie prestate contestualmente all'inoltro della richiesta di voltura o delle presentazioni di cambio di intestazione.
- 3) La durata di validità della polizza deve essere pari a 21 mesi, ed avere decorrenza dalla data di pagamento della 1° rata delle quattro previste.
- 4) L'importo garantito deve corrispondere al totale degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, dedotto l'importo della 1° rata.
- 5) La garanzia fidejussoria può essere prestata esclusivamente per mezzo di polizza assicurativa emessa da Compagnia primaria di Assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni dall'ISVAP (istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), ovvero da fideiussione bancaria emessa da Istituto di Credito iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia.
- 6) Le polizze assicurative o le fidejussioni bancarie dovranno espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro 30 giorni, a semplice richiesta dell'Ente garantito.

La fidejussione rimane valida fino alla scadenza riportata sulla polizza stessa e non può essere svincolata senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, previa comunicazione del Comune alla Compagnia Assicuratrice.

Le polizze fidejussorie poste a garanzia degli interventi che usufruiscono delle agevolazioni previste dal Regolamento per l'Edilizia Sostenibile, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2016, devono prevedere :

- nel caso di Premio volumetrico - la polizza fideiussoria pari al valore commerciale del premio volumetrico;

- nel caso di riduzione degli oneri - polizza fideiussoria pari al valore della quota ridotta degli oneri di urbanizzazione dovuti aumentata del 10%. ;

entrambe le polizze devono avere le sopraelencate caratteristiche e una durata minima di 54 mesi dalla data di rilascio del titolo edilizio, rinnovabili automaticamente fino allo svincolo della garanzia a seguito di atto di assenso del Dirigente o suo delegato.

Art. 23 – Ritardato o omesso pagamento.

Nel caso di pagamento del contributo in unica soluzione il ritardato o omesso pagamento comporta l'applicazione delle disposizioni elencate all'art. 192 della L.R. 65/14.

Nel caso di pagamento del contributo in forma rateizzata, il ritardato o omesso pagamento di ogni singola rata comporta, così come previsto dall'art. 192 della L.R. 65/14 comma 5, l'escussione immediata e diretta, per ciascuna rata, della garanzia prestata senza applicazione della sanzione prevista dal medesimo articolo.

Sempre nel caso di pagamento del contributo in forma rateizzata, qualora dopo la scadenza dei termini di pagamento e prima del versamento della somma dovuta da parte dell'Istituto garante, l'intestatario del titolo edilizio provveda egli stesso al versamento, questo sarà maggiorato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 192 comma 1 della L.R. 65/14.

Qualora l'Istituto garante ritardi nel versare la somma dovuta al Comune nei termini di cui all'art. 22, comma 1, punto 6 del presente regolamento, verranno applicati nei confronti dell'Istituto gli interessi di mora a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra. Quanto sopra dovrà essere riportato nella polizza fidejussoria.

Art. 24 - Restituzione del contributo in caso di rinuncia o di mancata realizzazione dell'intervento.

Il contributo è restituito ove i lavori previsti dal Permesso di Costruire o dalla S.C.I.A. o alla C.I.L.A. non abbiano avuto luogo o siano stati eseguiti parzialmente con diminuzione di volumetria.

L'intestatario dovrà provvedere ad inoltrare richiesta corredata di attestazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, con la quale si precisa che i lavori previsti dal Permesso di Costruire o dalla S.C.I.A. o dalla C.I.L.A. non hanno avuto luogo o siano stati eseguiti parzialmente con diminuzione di volumetria.

Alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo si provvederà con Determinazione Dirigenziale, previa emanazione di provvedimento di decadenza del titolo edilizio, conseguente a verifica della dichiarata non effettuazione dei lavori o previo rilascio della variante del permesso di costruire con diminuzione di volumetria .

Per il rimborso del contributo, escluso conguagli applicati d'ufficio alle varianti in corso d'opera, è istituito un diritto di istruttoria il cui ammontare è determinato dalla G.C.

La richiesta di rimborso deve contenere i dati identificativi del soggetto creditore e le coordinate bancarie per l'eventuale bonifico, oltre al pagamento dei suddetti diritti di segreteria.

Il diritto al credito si estingue decorsi 10 anni a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Il diritto di credito del titolare di un titolo edilizio non utilizzato, di ottenere la restituzione delle somme corrisposte per oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione, decorre dalla data in cui il titolare comunica alla amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo o in assenza dalla data in cui tale titolo decade per mancato inizio dei lavori o per mancata esecuzione degli stessi al termine di validità dello stesso.